



PROVINCIA DI BERGAMO – COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ATTO DI VALIDAZIONE PEF 2021

Il Revisore dei Conti Rag. Gianfranco Raffelli, in rappresentanza del Comune di Madone, nominato con deliberazione n. 21 del 01 ottobre 2018 per il triennio 2018-2021

PREMESSO che:

- L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018/2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramento di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

VISTA la deliberazione ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif. avente ad oggetto "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.";

CONSIDERATO che:

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.
- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

- Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
- Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- L'art. 1, comma 683 della Legge 147/ 2013 stabilisce che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
 - l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - il comma 3bis dell'art. 106 della Legge 17/07/2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede il differimento al 31/01/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 degli enti locali;
 - in ultimo il Decreto del Ministro dell'interno in data 13/01/2021 il quale prevede il differimento al 31/03/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 degli enti locali;
- Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- Il piano economico finanziario é corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- c) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

- L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa i sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

CONSIDERATO che:

- l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico- finanziario del gestore.
- Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi da G.ECO SRL, sia per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2019 oggetto di conguaglio.

TUTTO ciò premesso in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi da G.ECO Srl, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

PRESO ATTO della relazione accompagnatoria al PEF redatta dal gestore e integrata con i dati di competenza del Comune e delle dichiarazioni di veridicità rilasciate rispettivamente per i dati di propria competenza dal legale rappresentante G.ECO Srl e dal legale rappresentanti del Comune nonché delle verifiche fatte in conformità ai principi internazionali di revisione;

CONSIDERATO che rispetto ad G.ECO Srl, il Revisore risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

ACQUISITI elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

VALIDA

in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario predisposto dall'Ente sulla base anche dei dati forniti dal gestore del servizio G.ECO Srl attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Rodengo-Saiano- Brescia 16/06/2021

Il Revisore dei Conti
Gianfranco Rag. Raffelli
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n.
82/2005 e norme collegate